ATTUAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 6 MARZO 1992, N. 216, IN MATERIA DI NUOVO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Art. 34

Funzioni del personale appartenente al ruolo "ispettori"

Agli appartenenti al ruolo "ispettori" sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia tributaria, di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza. Il personale di cui al comma 1:

a) collabora con il superiore diretto, che puo' sostituire in caso di impedimento o di assenza;

b) assolve, in via prioritaria, funzioni di polizia tributaria, con particolare riguardo all'attivita' di ricerca e di constatazione delle violazioni tributarie, finanziarie ed economiche;

c) svolge funzioni di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita' investigativa;

d) di norma e' preposto al comando di unita' operative, di reparti territoriali o di addestramento e di mezzi tecnici;

e) svolge, di norma, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di insegnamento, formazione e di istruzione del personale del Corpo;

f) espleta attivita' di studio e pianificazione, nonche' mansioni la cui esecuzione richiede continuita' di impiego per elevata specializzazione e capacita' di utilizzazione di strumentazioni tecnologiche. Ai marescialli aiutanti, oltre alle funzioni di cui ai precedenti commi, sono di norma attribuite mansioni che implicano, nell'ambito del ruolo di appartenenza, maggiori livelli di responsabilita' e di apporto professionale, nonche' incarichi di comando ed operativi di piu' elevato impegno. Essi, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, svolgono altresi' funzioni di indirizzo e di coordinamento del personale dipendente, anche del medesimo ruolo degli ispettori. I luogotenenti sono principalmente impiegati in incarichi di massima responsabilita' ed impegno operativo tra quelli di cui ai commi 2 e 3. I luogotenenti che maturano quattro anni di anzianita' nel grado conseguono la qualifica di «cariche speciali» con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianita' di grado e sono principalmente impiegati in incarichi di piu' qualificato rango, da individuare con determinazione del Comandante generale, nell'ambito del

grado di appartenenza e in sostituzione dell'ufficiale da cui dipendono direttamente. Si applicano gli articoli 55, 56 e 59, nonche' l'articolo 15 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui all'articolo 55-bis, ai luogotenenti che:

a) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica di «eccellente» o giudizio equivalente;

b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali per delitto non colposo o disciplinari piu' gravi della «consegna»;

c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126. 5-bis.1. Al personale non in possesso dei requisiti di cui al comma 5-bis, la qualifica e' attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti di cui al comma 5-bis, ferme restando le condizioni per l'iscrizione a ruolo e il possesso dell'anzianita' di grado di cui al comma 5. Il luogotenente «cariche speciali» ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di piu' luogotenenti «cariche speciali» prevale quello con maggiore anzianita' nella medesima qualifica. La qualifica di «cariche speciali» e' conferita con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. (13)

Versione in vigore dal 17 novembre 2018, non più in vigore dal 20 febbraio 2020 · versione 17

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza
Estremi	Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199
Titolo	III — Ruolo sovrintendenti e ruolo ispettori
Capo	III — Ruolo ispettori
Sezione	I — Ordinamento del personale del ruolo ispettori
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(13) Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, ha disposto (con l'art. 36, comma 21) che "Per il personale promosso al grado di luogotenente ai sensi del comma 13, lettera a), fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, per il conseguimento della qualifica di «cariche speciali» e' la seguente: a) per il personale che riveste il grado di maresciallo aiutante non oltre il 2006: 1 anno; b) per il personale che riveste il grado di maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 2 anni; c) per il personale che riveste il grado di maresciallo aiutante dal 1° gennaio

2008 al 31 dicembre 2008: 3 anni".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-199-1995/art-34-funzioni-del-personale-appartenente-al-ruolo-ispettori/versione/17

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it